

Disposizioni per la concessione del patrocinio e uso del logo del Parco

(deliberazioni del Consiglio di Gestione del parco n. 271 del 9 agosto 1997 e n. 285 del 29 agosto 1997)

- a) il soggetto richiedente deve possedere affinità istituzionali o culturali con il Parco o comunque presentare scopi associativi non contrastanti con l'idea della salvaguardia e tutela dei beni naturali;
- b) la manifestazione, l'iniziativa o l'intervento devono essere consoni ai fini istituzionali del Parco, per natura, modalità, tempi e luogo di svolgimento;
- c) la concessione è a titolo "non oneroso" nel caso di enti pubblici, associazioni culturali, ambientaliste, nonché società "no profit", per quelle iniziative e manifestazioni che non hanno scopi commerciali (es. mostre, convegni, ecc.);
- d) la concessione è a titolo "oneroso" quando si rilevano intenti commerciali e in tutti i casi in cui non si ricade nelle condizioni del precedente punto c): l'onere consiste nella consegna al Parco di un congruo quantitativo del "materiale" prodotto (da definirsi di volta in volta);
- e) per la riproduzione dell'emblema su prodotti commerciali o su pubblicazioni in cui compaiono altri simboli o scritte commerciali, va preventivamente approvato il "bozzetto" di quanto si intende riprodurre.